



DETERMINAZIONE N. 249 del 20.02.2015

**Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale VCO**

**S.O.C.
GESTIONE delle ATTIVITA' di
SUPPORTO DIREZIONALE**

Direttore dr. Renzo SANDRINI

O G G E T T O	Legge 24 giugno 1997 n° 196 : PROGETTI di ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE «Carlo Alberto DALLA CHIESA – Altiero SPINELLI» di Omegna – soggetto promotore – e l' A.S.L. VCO – soggetto ospitante. Anno Scolastico 2014-2015.
---------------------------------	---

DETERMINAZIONE N. 249 del 20.02.2015

AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. _____ conto _____

SUB _____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC Gestione Attività di Supporto Direzionale

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni
a Bilancio derivanti dal provvedimento
Il Direttore F.F. SOC REF o suo delegato
(Dott.ssa Manuela Succi)

Data

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Rosa Rita Varallo)

Il Direttore Responsabile SOC GASF
(Dr. Renzo SANDRINI)

DETERMINAZIONE N. 249 del 20.02.2015

IL DIRETTORE STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPLESSA GESTIONE delle ATTIVITA' di SUPPORTO DIREZIONALE

VISTA la Legge 24 giugno 1997 n° 196 «Norme in materia di promozione dell'occupazione» ;

VISTO l'art. 18 della richiamata L. n° 196/1997 che disciplina i "Tirocini formativi e di orientamento" al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n° 1859 (comma 1) ;

PRESO ATTO che :

- ▣ la lettera a) del comma 1 dell' art. 18 sopra citato stabilisce che possono promuovere iniziative di alternanza scuola / lavoro soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso di specifici requisiti ed in particolare istituzioni scolastiche statali ed istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale ;
- ▣ la lettera c) del comma 1 dell'art. 18 sopra citato prevede che lo svolgimento dei tirocini si attui sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) ed i datori di lavoro pubblici e privati ;
- ▣ la lettera e) del comma 1 dell'art. 18 sopra citato impone l'obbligo ai soggetti promotori d' assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile organizzativo delle attività.

RICEVUTO dall'Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Alberto Dalla Chiesa – Altiero Spinelli", sito in via Colombera angolo via Carcallo a 28887 Omegna (VB), con proposta del 15 ottobre 2014, perfezionata in data 10.11.2014, quanto segue :

- ▣ sintesi del Progetto di Stage organizzato dal predetto Istituto, che ha in materia un' esperienza pluriennale con risultati ampiamente soddisfacenti, con indicazione dell' inserimento degli stagisti/tirocinanti presso le Strutture Tecnico/Amministrative e Territoriali di questa A.S.L. V.C.O. di Omegna ;
- ▣ bozza Schema di Convenzione da sottoscrivere ;
- ▣ bozza del contratto che verrà firmato, ad ogni esperienza, dal Dirigente Scolastico, dalla Azienda e dallo studente ;
- ▣ la conferma che il calendario degli stages per l'**anno scolastico 2014/2015**, sarà articolato su n° 6 settimane tra il 24 novembre 2014 e il 27 febbraio 2015.
- ▣ nominativi dei referenti dello stage
- ▣ comunicazione concernente le polizze assicurative di copertura INAIL e di responsabilità civile ed infortuni con la società PLURIASS SCUOLA, agenzia di Novara.

RICHIAMATO che analoga esperienza di tirocinio, nell'ambito dei corsi sperimentati del già "I.T.C. e P.A.C.L.E.", oggi denominato I.I.S. "C. A. Dalla Chiesa – A. Spinelli" di Omegna, prevista come momento di integrazione alla verifica delle conoscenze teoriche, esperienze sul campo che permettono agli studenti il contatto diretto con la realtà del mondo del lavoro, è già stata attivata con questa Azienda con esiti positivi negli anni scolastici 2005/2006 (giusta DDG

DETERMINAZIONE N. 249 del 20.02.2015

n° 743 del 15.10.2005), 2006/2007 (giusta DC n° 326 del 31.10.2006), 2007/2008 (giusta DDG n° 497 del 30.10.2007), 2008/2009 (giuste DD.GG. n° 785 del 04.11.2008 e n° 415 del 18.06.2009), 2009/2010 (giusta DDG n° 972 del 31.12.2009), 2010/2011 (giusta DCO n° 37 del 21.01.2011), 2011/2012 (giusta DCO n° 662 del 21.12.2011), 2012/2013 (giusta DDG n° 358 del 12.11.2012) e 2013/2014 (giusta DDGASD n° 38 del 13.01.2014)

VERIFICATA la congruenza tra la documentazione sopra elencata ed il disposto dell'art. 18 della richiamata L. n° 196/1997.

DATO ATTO che :

- ▣ al fine di dare adempimento ed attuazione a quanto sopra premesso si rende necessario, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera c) della succitata legge, stipulare apposita convenzione attuativa ;
- ▣ in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di studio, approfondimento, ricerca, orientamento e formazione anche rivolte all' ambito aziendale sanitario, oggetto della suddetta convenzione, rappresenta un comune interesse tecnico-amministrativo di ciascuna parte, per il quale l'A.S.L. V.C.O. ritiene utile ed importante confermare la propria disponibilità in merito determinandosi di conseguenza.

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nella Lettera Circolare del 10 novembre 2008 prot. n° 90918 a firma del Direttore Amministrativo Aziendale in ordine alla predisposizione di provvedimenti aventi per oggetto rapporti convenzionali.

Con riferimento al DM 30 ottobre 2007 : Comunicazioni obbligatorie on line in materia di collocamento, preso atto :

→ che la Circolare prot. n. 659/2008 del 07/03/2008 del *Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*, Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, precisa – pag. 151 - che altri rapporti soggetti a comunicazione anticipata prima dell'inizio sono quelli riconducibili ai :
c) tirocini, con esclusione esplicita operata con la nota del 14 febbraio 2007 di quelli "promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro" ;

→ che la nota predetta prot. 13/SEGR/0004746 del 14/02/2007 del *Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*, Direzione Generale del Mercato del Lavoro effettivamente, al paragrafo in pag. 40 denominato Tirocini ed altre esperienze lavorative, afferma che **si ritiene di escludere l'obbligo di comunicazione** per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Tutto ciò si sostanzia allorché si verifichino le seguenti condizioni :

- # *Promozione* da parte di una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia ;
- # *Destinatari* : studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso ;
- # *Svolgimento* all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

PRESO ATTO di quanto sopra, si procede, pertanto, con la valutazione della sussistenza o meno di collateralismo tra gli aspetti specifici oggetto del presente atto ed alcune fattispecie tipiche del lavoro

DETERMINAZIONE N. 249 del 20.02.2015

pubblico, le quali ricadono negli ambiti di cui al Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 ed al derivante e conseguente adempimento di comunicazione obbligatoria al competente Centro per l' Impiego, come da Circolari interpretative e di indirizzo applicativo succedutesi ,

CONSTATATA l'infondatezza di tale corrispondenza e dato atto, invece, che, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni sopra evidenziate e sono rispettati i canoni che consentono la dispensa dall'onere in argomento ,

SI AFFERMA che tale valutazione di merito è coerente con le disposizioni del Decreto, il completo dettato normativo ed i criteri interpretativi del provvedimento e tale combinata applicazione **determina l'esclusione dall'obbligo di comunicazione per i tirocini di cui alla presente convenzione.**

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1) – **Di prendere atto – ora per allora** - dell' intervenuta **CONVENZIONE** – il cui schema, composto da n° 5 fogli, è allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale - **tra l'ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "C.A. Dalla Chiesa – A. Spinelli"** di Omegna – soggetto promotore - e l'A.S.L. V.C.O. di Omegna – soggetto ospitante - presso il Distretto di Omegna e la S.O.C. GASD, **dando atto** contestualmente che le condizioni del rapporto convenzionale - come stipulato e sottoscritto ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera c) della Legge 24 giugno 1997 n° 196 «Norme in materia di promozione dell'occupazione» - risultano essere quelle dettagliatamente indicate nello stesso disciplinare di convenzione Allegato A), il quale prevede un rapporto di collaborazione nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro al fine di agevolare la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, ai sensi dell' art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 L. n° 196/1997.

2) – **Di dare atto** che :

- ➔ il rapporto convenzionale di cui al precedente punto 1) - divenuto operativo a seguito di formale atto di stipulazione - ha validità non superiore a dodici mesi dalla data ultima di sottoscrizione dello stesso (art. 18 comma 1 lettera c) L. n° 196/1997) ; il caso si verifica nella fattispecie presente in quanto non viene prevista la stipulazione contestuale, in compresenza del soggetto promotore e del soggetto ospitante e pertanto la data di sottoscrizione non viene a coincidere per tutte le parti interessate :
- ➔ il rapporto convenzionale in oggetto è subordinato alla realizzazione di quanto previsto dal progetto di cui al precedente punto 1).
- ➔ la realizzazione del progetto è senza oneri a carico di questa Amministrazione in quanto soggetto ospitante ;
- ➔ questa Amministrazione, in quanto soggetto ospitante, garantisce ai soggetti in stage di formazione ed orientamento una efficace informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto delle condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008), anche mediante la verifica medica dell'idoneità degli stagisti rispetto ai rischi presenti in Azienda.

DETERMINAZIONE N. 249 del 20.02.2015

- 3) – **Di autorizzare**, in considerazione dell’articolazione del periodo di stage effettuato da ciascun tirocinante, a seguito di richiesta degli allievi-ospiti eventualmente interessati, l’accesso alle mense aziendali, secondo le modalità in essere previste per fruitori non dipendenti di questa ASL VCO.
- 4) – **Di dare anche atto**, per quanto in premessa precisato, che i progetti di alternanza scuola-lavoro di cui al presente atto **NON sono sottoposti all’ obbligo di comunicazione preventiva** di cui al Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 e sue Circolari applicative.
- 5) - **Di dare altresì atto**, pertanto, che si è provveduto a dar corso con i referenti dell’ I.I.S. “C.A. Dalla Chiesa – A. Spinelli” di Omegna di quanto di competenza ai fini della sottoscrizione della convenzione oggetto della presente determinazione, ponendo in capo alla S.O.C. "Gestione delle Attività di Supporto Direzionale" l’onere di attuare tutti i successivi adempimenti, conseguenti all’acquisizione formale ed ufficiale dei documenti utili ad attuare le disposizioni di cui al precedente punto 2).
- 6) - **Di prendere atto** che l’organizzazione dell’attività in oggetto, rispettando la tempistica concordata tra tutti i soggetti cointeressati per la dovuta e corretta realizzazione del progetto, prevede che l’arco temporale di realizzazione dei tirocini formativi in argomento abbia conclusione entro il 27 febbraio 2015.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

Omegna, 20 febbraio 2015

**Il Dirigente Medico Direttore S.O.C.
Gestione delle Attività di Supporto Direzionale
(dr. Renzo SANDRINI)**

**Il Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Rosa Rita Varallo)**

**ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL’ALBO UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO**

DETERMINAZIONE N. 249 del 20.02.2015

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

	DSO V		DSM		MED. COMP		
	SERT		DP		FL		
X	DIST. 0		F		REF		
	DIST. V	X	SD		ITB		
	DIST. D		LP		ICT		
	ML		AG	X	DIP TECNICO AMMVO		
	MED URG		BC		Servizio Sociale Aziendale		
	SITRPO	X	RU				
			PP				

DETERMINAZIONE N. 249 del 20.02.2015